

**PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'OTTENIMENTO
DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% PER IMPIANTI SOLARI TERMICI
(DOCUMENTO SEMPLIFICATIVO)**

La legge finanziaria 2008 conferma e migliora quanto già previsto nella finanziaria 2007: una detrazione d'imposta del 55% per l'installazione di pannelli solari termici in edifici e strutture già esistenti.

L'11 aprile 2008 è stato firmato dal ministro dello sviluppo economico il decreto che chiarisce le modalità di applicazione e semplificazione sull'installazione di pannelli solari termici.

La procedura per ottenere la detrazione è molto semplice,

"I vantaggi oltre che per impianti privati di produzione di acqua calda, di riscaldamento di ambienti e piscine, sono applicabili anche alle aziende: strutture sportive (palestre, piscine), agli alberghi ed anche a strutture industriali ad esempio per aziende enologiche, caseifici ecc. dove i consumi e quindi anche i vantaggi sono molto più consistenti".

La nuova scadenza dell'agevolazione è fissata al 31 dicembre 2010!

La spesa è recuperabile in un tempo a scelta del contribuente da : 3 a 10 anni (in base alle propria posizione contributiva si sceglie la modalità più favorevole) dopo il primo anno di detrazione la scelta è irrevocabile.

Le spese ammesse comprendono il costo dell'impianto chiavi in mano: progettazione, fornitura, installazione ed opere edili connesse, IVA inclusa.

"per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% fino ad un massimo di 60.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo in un tempo a scelta da 3 a 10 anni"

Soggetti che possono richiedere la detrazione:

- Persone fisiche, enti, soggetti di cui all'Art. 5 del T.U.I.R. non titolari di reddito d'impresa, per interventi su edifici, parti di edifici o unità immobiliari **esistenti** di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti.
- Soggetti titolari di reddito d'impresa, per interventi come sopra.

Procedure per ottenere la detrazione:

Ecodomus Srl

S.S. 148 Pontina Km 66,750

04010 Borgo Piave - LT

Tel. 0773-484157/665047 Fax 0773-489319

info@eco-domus.com www.eco-domus.com



- 1) Le agevolazioni sono riservate ad interventi su edifici esistenti. L'edificio o la struttura esistenti sui quali l'intervento viene eseguito devono essere in regola con accatastamento, pagamenti ICI, ecc.
- 2) Nelle zone soggette a vincoli storici o ambientali, per eseguire gli interventi, occorre presentare in Comune una richiesta di AUTORIZZAZIONE ambientale predisposta da un tecnico abilitato.
- 3) Nelle zone non soggette a vincoli storici o ambientali, occorre presentare una semplice DIA (dichiarazione inizio attività) predisposta da un tecnico abilitato.
- 4) Dopo l'intervento, per il titolare della detrazione, occorre acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dall'Art. 8 comma 1 (i pannelli solari devono essere certificati a Norma EN 12975 o EN 12976 e garantiti per almeno 5 anni, gli accumulatori devono essere garantiti almeno 5 anni e gli altri accessori almeno per 2 anni, ecc.)
- 5) Per i privati (persone fisiche) esiste l'obbligo di effettuare il pagamento con Bonifico Bancario o Postale, specificando: come causale la detrazione fiscale del 55% sull'intervento, il codice fiscale del beneficiario, il codice fiscale del titolare della detrazione.
- 6) Se i titolari della detrazione sono aziende, sono accettate le normali forme di pagamento.
- 7) Occorre trasmettere all'Enea, entro 90 gg dalla fine dei lavori, la comunicazione dell'intervento eseguito, compilando On-Line l'apposito modulo sul sito dell'Enea che rilascerà ricevuta dell'avvenuta comunicazione, solo per casi particolari è richiesta ed ammessa la comunicazione tramite raccomandata.
Non occorre spedire nessuna comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, né prima né dopo l'installazione, l'unica comunicazione necessaria da fare è quella all'ENEA.
- 8) Il titolare dell'intervento deve conservare copia completa della documentazione per presentarla in caso di richiesta da parte degli uffici competenti, per una verifica.
- 9) La detrazione fiscale del 55% non è cumulabile con altri interventi fiscali previsti da leggi nazionali (esempio detrazione 36%), comunque in caso di contributi previsti a livello locale, la detrazione spetta per il costo effettivo dell'intervento rimasto a carico del contribuente.
- 10) Il titolare dell'intervento avrà diritto alla detrazione sulle imposte lorde dovute, a partire dall'anno in cui l'intervento viene eseguito.

Nota:

Il presente documento per il suo carattere esemplificativo, come tale è da considerarsi non esaustivo, pertanto è consigliabile verificare caso per caso gli adempimenti necessari per usufruire della detrazione.